



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 Del 28-06-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 19:17, presso la sala consiliare, dietro invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza CAMPINOTI PAOLO nella sua qualità di SINDACO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VANGI GIAMPIERO incaricato della redazione del presente verbale.

Dei Sigg. componenti il Consiglio Comunale di questo Comune, alla votazione, risultano presenti n. 13 e assenti n. 0 e precisamente:

CAMPINOTI PAOLO	P	SENESI PAOLO	P
CORTINA GIANNI	P	MIRACOLO ELENA	P
SIMONCINI FRANCO	P	BORRI NICOLA	P
BONIFAZI MAURIZIO	P	PERAZZO ANNA MARIA	P
RIGACCI SARA	P	MANUELLI MARCO	P
SETTEDUCATI SAMANTA	P	CHIARAVALLOTI FRANCESCA	P
CAVALLINI RICCARDO	P		

MEZZETTI ANDREA	P	(Assessore esterno)	
CAPPELLI EDOARDO	P	(Assessore esterno)	

Scrutatori i signori:

BONIFAZI MAURIZIO
CAVALLINI RICCARDO
MANUELLI MARCO

Immediatamente eseguibile: S



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)”*;

Rilevato che la disciplina di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

Dato Atto della competenza del Consiglio Comunale alla definizione delle scadenze del tributo così come le tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

Ricordato che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- stabilisce, al comma 660, che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga*



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

Considerato che:

- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa). Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;

Ricordato che:

- la Legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Centro, Ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Gambassi Terme è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

Richiamati:

- la determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali" – CIG4726694F44, al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.) ed approvato l'allegato A in cui si riepiloga l'offerta economica, oggetto di aggiudicazione, distinta in servizi base e accessori;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 15.12.2016, con la quale il Comune di Gambassi Terme ha approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.A, che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" in forma abbreviata Alia S.p.A., delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, e, tra l'altro, ha dato atto che al perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di Ato Toscana Centro, Alia S.p.A. sarebbe risultato affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana Centro per un periodo di venti anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;

Precisato che:



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori;
- i Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

Ricordato che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, dall'anno 2002 fino all'anno 2019, non essendo l'Ente dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della Tari;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 28.03.2019, ha approvato il Piano Economico Finanziario TARI anno 2019, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SpA;

Considerato, che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (ATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

Richiamati i seguenti atti emergenziali

- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; • decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Dato atto che, in considerazione dell'emergenza, il legislatore, per consentire un più lungo periodo di recepimento dei Piani Finanziari dei Rifiuti (PEF) ha previsto all'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura-Italia) che «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019,



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Considerato che il Comune di Gambassi Terme si è avvalso della suddetta possibilità prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 rinviando al PEF 2021 il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

Visto l'art. 106 del DI n.34 del 2020 e l'art.39 del DI n. 104 del 2020 (il cosiddetto "Fondone") con i quali viene disciplinata l'erogazione del Fondo per le Funzioni Fondamentali come misura a supporto dei Comuni per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Il suddetto fondo è comprensivo di una quota riconosciuta in termini di perdita del gettito TARI e/o agevolazioni TARI per un importo totale attribuito al Comune di Gambassi Terme di € 97.436,06 di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto MEF di concerto con Ministero dell'Interno n. 212342 del 3 novembre 2020;

Considerato che il suddetto Fondo relativo alla quota TARI, se non è stato utilizzato nell'anno 2020, come risulta dalla certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, inviata al MEF il 27/05/2021 tramite apposita applicazione del Portale Pareggio di Bilancio, è stato vincolato, con apposito vincolo, nell'avanzo di amministrazione anno 2020, al fine dell'utilizzo per il medesimo scopo nell'anno 2021;

Considerato che il MEF in risposta alla FAQ n. 36 in materia di utilizzo del fondo di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020 ha chiarito che si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio del PEF Tari 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18 del 2020. Il MEF infatti chiarisce che: "il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati)"

Considerato che il Comune di Gambassi Terme, trovandosi nella situazione sopra descritta, si è avvalso della possibilità di utilizzare il fondo di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020 nel limite massimo previsto per la TARI di € 97.436,06 di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, per il finanziamento del PEF Tari 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18 del 2020. (spostato)

Richiamata la propria deliberazione n. 20 in data odierna con la quale si è preso atto del Piano Finanziario 2021 approvato da ATO Toscana Centro in data 14/06/2021 e pervenuto a questo Ente con PEC n. 4888 del 15/06/2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Gambassi Terme e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato da ATO Toscana Centro il quale espone un costo complessivo di € 1.436.775,68 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 403.320,61 e parte fissa pari a € 1.033.455,07, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 1.287.981,68, di cui parte fissa € 905.054,50 e parte variabile € 382.927,18 considerati al netto delle seguenti componenti:

- componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI per un totale di € -74.389,00;
- componente relativa delle Attività esterne Ciclo integrato RU per un totale di € - 909,00;



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

- conguaglio PEF TARI 2020 tramite utilizzo del Fondo di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020 per un totale di € -73.606,00

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni; Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il nostro comune la somma di € 63.935,00;

Che, in particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale;

Considerato che:

- al tema delle agevolazioni e riduzioni TARI si applicano i commi 659 e 660 della legge n. 147 del 2013;
- il comma 659 disciplina le agevolazioni e riduzioni coperte dal gettito della TARI (abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti);
- il successivo comma 660 stabilisce invece che:
 - Il comune possa deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle del comma 659;
 - la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
 - altra e diversa fattispecie di riduzioni del prelievo sui rifiuti è quella delle “riduzioni tipiche”, direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico definite tali poiché individuate dalla legge (riduzione per avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati, mancato svolgimento del servizio, zone non servite);

Preso atto che le eventuali riduzioni deliberate dal Comune per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, non possono essere inquadrate tra le riduzioni tipiche, in quanto, se è incontestabile una minor produzione di rifiuti da parte di tali categorie, è altrettanto vero che si tratta di una minor produzione di rifiuti che influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, ivi compresi quelli variabili. Trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti impreveduta ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata e caratterizzata da discontinuità all'interno dei territori comunali, non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie;

Considerato che:

- la copertura delle suddette agevolazioni con risorse a carico della tariffa attraverso una riduzione dei coefficienti KD delle categorie di utenze da agevolare, determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti, ivi comprese le utenze domestiche, parte delle quali si trova in sofferenza economica sempre a causa dell'emergenza epidemiologica;
- addossare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche la cui attività non è stata sospesa durante la fase emergenziale, il costo delle agevolazioni da riconoscere alle attività sospese in assenza di variazioni dei costi o in presenza di riduzioni delle entrate non direttamente proporzionate alla riduzione dei costi, rischierebbe di contravvenire al principio comunitario “chi inquina paga”, perché il costo delle riduzioni sarebbe automaticamente posto a carico dei soggetti non beneficiari di tali riduzioni e in misura significativamente più marcata dei casi di perequazione tariffaria a sostegno di fasce di utenza deboli

Ritenuto pertanto che:

- le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni;
- qualsiasi scelta del Comune che contempa riduzioni tariffarie maggiori rispetto al livello minimo previsto nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dall'Ente, purchè all'interno delle scelte di agevolazione effettuate ricadano le utenze non domestiche previste dagli allegati alla delibera in esame;



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

Verificato infatti, che la facoltà dell'Ente di riconoscere riduzioni/agevolazioni tariffarie, appartiene alla potestà regolamentare dell'Ente di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Considerato tuttavia che le riduzioni/agevolazioni in questione siano da considerarsi “episodiche”, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili” destinate ad essere applicate in ogni anno di imposta;

Ritenuto opportuno disciplinare tali riduzioni all'interno della presente delibera tariffaria alla quale è riconosciuto potere regolamentare;

Valutato inoltre di confermare le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche, in linea con le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data odierna;

Preso Atto del tessuto socio-economico comunale improntato prevalentemente sul settore turistico, nonché dell'indotto che c'è intorno all'affluenza turistica medesima;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti sia il “minimo regolatorio” stabilito da ARERA con deliberazione n. 158/2020 introdurre le seguenti agevolazioni “episodiche”:

- agevolazione del 100% sulla parte variabile della tariffa le seguenti categorie delle utenze non domestiche, senza modificare il coefficiente Kd delle utenze beneficiarie – fatto che implicherebbe, altrimenti, la modifica di tutte le altre tariffe:
categoria 7 (Alberghi con ristorante)
categoria 08 (Alberghi senza ristorante);
categoria 17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste);
categoria 22 (Ristoranti, trattorie, pizzerie ecc.);
categoria 24 (Bar, pasticcerie, caffè);
categoria 31 (Agriturismo, affittacamere, B&B, ecc)
- la presente agevolazione viene calcolata al netto delle altre riduzioni applicate e fino a concorrenza dell'ammontare dovuto sia in acconto che a saldo; l'applicazione della agevolazione in nessun caso può dar diritto a rimborso;

Precisato che le agevolazioni di cui ai punti precedenti saranno concesse alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) agevolazione sarà concessa previa analisi dell'insussistenza di debiti TARI al 31/12/2019, qualora vi siano, si precederà ad apposita compensazione;
- b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

Osservato, nel merito, che la misura delle citate riduzioni appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici, sia per le aziende che per le famiglie, generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

Considerato che l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI di cui al paragrafo precedente stimato sulla base della simulazione effettuata con riferimento ai dati del 2021, ammonta a circa €58.000,00, somma interamente finanziata coperte dal Fondo di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 per agevolazioni TARI stimato in € 63.935;

Visto l'allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le tariffe TARI 2021;



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

Richiamato l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, il quale, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che *“i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”*;

Dato atto che, benché la succitata disposizione normativa faccia riferimento agli *“atti applicabili per l'anno precedente”* si deve ritenere che essa si riferisca soltanto agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria, in quanto una diversa lettura porterebbe a ritenere che in presenza di nuove riduzioni il contribuente sia tenuto prima a versare l'importo invariato rispetto all'anno precedente e poi a chiedere il rimborso di quanto versato.

Che una tale interpretazione risulterebbe del tutto illogica ed irrazionale nel generare aggravii economici ingiustificati a carico dei contribuenti e degli enti impositori;

Ritenuto pertanto che le riduzioni deliberate nell'ambito del presente provvedimento siano da ritenersi immediatamente efficaci già a partire dalle rate di acconto con scadenza antecedente il 15 settembre 2021;

Viste le date relative alle scadenze della bollettazione Tari 2021 proposte al Consiglio Comunale con la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 21.05.2021:

UTENZE DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **10 LUGLIO 2021**
- **seconda rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2021**
- **terza rata** di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2021**;

UTENZE NON DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2021**.
- **seconda rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **31 OTTOBRE 2021**
- **terza rata** di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2021**;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2021 avverranno **nella prima fatturazione utile dell'anno 2022**;

Visto il parere del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisito altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L.



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

Approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Esperita votazione per appello nominale che ha dato il seguente esito:

- presenti: n. 13
- votanti: n. 13
- favorevoli: n. 9
- contrari: n. 4 (Borri, Manuelli, Perazzo e Chiaravallotti)
- astenuti: n. 0

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, ;

- 1) Di approvare le tariffe TARI 2021 e i relativi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd (**Allegato A**);
- 2) Di confermare le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche precisando che le stesse sono in linea con le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale;
- 3) Di stabilire, in conformità con quanto deliberato nel Regolamento comunale TARI, particolari riduzioni tariffarie di carattere economico sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:
 - nucleo familiare con indicatore ISEE fino a euro 5.000,00: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
 - nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra euro 5.001,00 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31 dicembre 2021, termine perentorio;

- 4) Di applicare alle Utenze Non Domestiche Tari anno 2021 la seguente agevolazione legata all'emergenza Covid19 (**Allegato B**) finanziata interamente dal Fondo di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021:
 - agevolazione del 100% sulla parte variabile della tariffa le seguenti categorie delle utenze non domestiche, senza modificare il coefficiente Kd delle utenze beneficiarie – fatto che implicherebbe, altrimenti, la modifica di tutte le altre tariffe:
 - categoria 7 (Alberghi con ristorante)
 - categoria 08 (Alberghi senza ristorante);
 - categoria 17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste);
 - categoria 22 (Ristoranti, trattorie, pizzerie ecc.);
 - categoria 24 (Bar, pasticcerie, caffè);
 - categoria 31 (Agriturismo, affittacamere, B&B, ecc)

La presente agevolazione viene calcolata al netto delle altre riduzioni applicate e fino a concorrenza dell'ammontare dovuto sia in acconto che a saldo; l'applicazione della agevolazione in nessun caso può dar diritto a rimborso;

L'agevolazione di cui ai punti precedenti sarà concessa alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) agevolazione sarà concessa previa analisi dell'insussistenza di debiti TARI al 31/12/2019 qualora vi siano, si precederà ad apposita compensazione;



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

- b) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c) l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

5) Di quantificare l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni TARI di cui al punto precedente in €58.000,00, somma interamente finanziata dal Fondo di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 per agevolazioni TARI stimato in € 63.935;

6) Di approvare le scadenze relative alla bollettazione Tari 2021 di cui alla deliberazione G.C. n. 45 del 21/05/2021 così suddivise:

UTENZE DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **10 LUGLIO 2021**
- **seconda rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2021**
- **terza rata** di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2021**;

UTENZE NON DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2021**.
- **seconda rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **31 OTTOBRE 2021**
- **terza rata** di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2021**;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2021 avverranno **nella prima fatturazione utile dell'anno 2022**;

7) Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (Tefa) di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze pari al 5,00%.

8) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 158/1999 e ai sensi dell'art. 12 del vigente regolamento comunale.

9) Di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre, come stabilito dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'art.15 bis D.L. n.34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...".

10) Di allegare il parere del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (**allegato C**).

11) Considerata l'urgenza di procedere alla bollettazione della Tari 2021 all'utenza sulla base degli indirizzi del presente provvedimento, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con contestuale votazione resa appello nominale, che ha dato il seguente esito:

- presenti: n. 13
- votanti: n. 13
- favorevoli: n. 9
- contrari: n. 4 (Borri, Manuelli, Perazzo e Chiaravalloti)
- astenuti: n. 0

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CAMPINOTI PAOLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VANGI GIAMPIERO



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 22-06-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Gambassi Terme, li 24-06-2021

Il Responsabile del servizio
Taddei Paola



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 22-06-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Gambassi Terme, li 24-06-2021

Il Ragioniere
Taddei Paola



COMUNE DI GAMBASSI TERME

Città Metropolitana di Firenze

<http://www.comune.gambassi-terme.fi.it>

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 28-06-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ADDETTO U.O. SEGRETERIA certifica che la DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 28-06-21 è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 07-07-2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69.

Reg. Pubbl. N. 493 dal 07-07-2021 al 22-07-2021

Gambassi Terme, 07-07-2021

IL ADDETTO U.O. SEGRETERIA
Cocci Lidia